

**ADDENDUM AL REGOLAMENTO DI FORNITURA DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
NUOVE ACQUE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 13 del 29 luglio 2022

Art. 1. ALLACCIAMENTI PREVENTIVAZIONE E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il preventivo per allacciamento idrico e fognario, redatto sulla base dell'“Elenco Prezzi” approvato dall'AIT si ritiene accettato solo ad esito del pagamento, da effettuarsi entro i termini di validità. All'Utente è consentita la possibilità di provvedere a propria cura e spese alla realizzazione degli allacciamenti al pubblico acquedotto e alla pubblica fognatura, con esclusione delle manovre sulla rete e condotta stradale nonché l'installazione e sigillatura del misuratore che restano di esclusiva competenza del Gestore. Gli allacciamenti dovranno essere realizzati nel rispetto delle specifiche tecniche adottate dal Gestore ed in conformità degli standard di servizio. Il richiedente dovrà presentare alla Società Nuove Acque apposita domanda di allacciamento corredata da un progetto a firma di un tecnico abilitato e in conformità alle prescrizioni del Gestore. Una volta ottenuto parere positivo da parte del Gestore, l'utente potrà procedere alla realizzazione dei lavori. Il Gestore effettuerà il collaudo dell'opera e la presa in carico dell'allacciamento, realizzato dall'utente, previa verifica della corretta esecuzione delle opere. Resta a totale carico dell'Utente ogni eventuale onere aggiuntivo nel caso in cui, ad esito delle verifiche, il Gestore rilevi la non conformità dell'opera alle prescrizioni tecniche impartite. Il Gestore fatturerà all'utente gli oneri di istruttoria, collegamento idraulico e collaudo secondo i termini previsti per le estensioni reti. La fornitura e messa in posa del misuratore, compreso la sua sigillatura, sarà effettuata dal Gestore una volta ricevuto il pagamento delle prestazioni di cui al punto precedente e previo adempimento di tutte le formalità previste ivi compresa la stipula del contratto di somministrazione.

Art. 2. LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI TECNICHE IN MERITO ALLA RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO IDRICO E FOGNARIO E SUE CARATTERISTICHE

Gli allacciamenti al pubblico acquedotto e gli scarichi in pubblica fognatura sono ammessi nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, tenuto conto delle caratteristiche dell'acquedotto e della capacità ricettiva del sistema di collettamento comprensivo della rete fognaria, degli scaricatori di piena e dell'impianto di depurazione e/o della tipologia dello scarico e del corpo ricevente.

Autorità Idrica Toscana

Chiunque intenda effettuare interventi che comportino una modifica sostanziale dell'attingimento al pubblico acquedotto e della quantità/qualità del refluo immesso nella pubblica fognatura, dovrà, ottenere preventivo parere del Gestore.

Non è consentita l'installazione di nuove utenze con sistema di somministrazione a bocca tarata, salvo il caso di erogazioni provvisorie o eccezionali. Per tutte le nuove utenze, al momento della realizzazione dell'allaccio, il gestore deve installare valvola idonea per effettuare le operazioni di riduzione del flusso.

Art. 3. IPOTESI DI INADEMPIMENTI CHE POSSONO COMPORTARE LA LIMITAZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Oltre ai casi di morosità disciplinati dalle disposizioni regolatorie protempore vigenti, in caso di grave inadempimento il gestore potrà procedere, ove tecnicamente possibile, alla limitazione o sospensione del servizio, previa comunicazione da inviare con raccomandata AR all'ultimo indirizzo noto.

A mero titolo esemplificativo e non tassativo costituiscono cause di grave inadempimento:

- la cessione di acqua a terzi sotto qualsiasi forma (sub-fornitura, somministrazione, ecc.);
- non permettere l'accesso in proprietà privata per eseguire la rilevazione dei consumi e per compiere le attività di verifica e controllo previste dal regolamento, al personale incaricato dalla Società;
- la presenza di un impianto interno non conforme alle norme tecniche vigenti;
- la mancata riparazione da parte dell'utente dell'impianto interno;
- quando il beneficiario del servizio non corrisponda con l'utente titolare del contratto e lo stesso non proceda ad eseguire la voltura del contratto di somministrazione ;

In nessun caso l'utente potrà pretendere il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione della fornitura, salvo i casi di accertata responsabilità del Gestore.

Art. 4. CORRISPETTIVI ACCESSORI

La fattura/ bolletta degli utenti può contenere importi accessori quali a titolo di esempio:

- costi fissi per installazione/rimozione del misuratore secondo l'elenco prezzi approvato dall' AIT;
- imposta di bollo;
- importi per lavori richiesti dall'utente (es. installazione o spostamento del misuratore);

Autorità Idrica Toscana

-spese di contratto così come stabilite dall'elenco prezzi approvato all'AIT.

Art. 5. EROGAZIONI PROVVISORIE

Alle erogazioni provvisorie, con ciò intendendosi tutte quelle erogazioni di durata inferiore a 6 mesi, seppur prorogabili oltre tale termine anche in forma tacita, si applica la tariffa in base alla relativa categoria tariffaria definita nella struttura dei corrispettivi approvata dalla competente Autorità.

Per le erogazioni provvisorie l'utente dovrà rispettare la seguente procedura che stabilisce il corrispettivo richiesto a titolo di:

- a) quote fisse acquedotto fognatura e depurazione in relazione ai servizi erogati;
- b) importo corrispondente al deposito cauzionale sui consumi previsto per la categoria di utenza;
- c) diritto di posa/apertura misuratore;
- d) consumo rilevato dal misuratore e fatturato in base alla relativa categoria tariffaria definita nella struttura dei corrispettivi approvata dalla competente Autorità;
- e) spese di allacciamento se necessario;
- f) spese per la stipula del contratto di somministrazione;
- g) spese per la chiusura/rimozione del misuratore.

Le somme di cui alla lettera e) dovranno essere corrisposte al Gestore prima dell'esecuzione dei lavori, quelle di cui alle lettere b), c) ed f) devono essere corrisposte al Gestore al momento della stipula del contratto di somministrazione e prima dell'attivazione della fornitura (posa/apertura del misuratore). Le somme di cui alla lettera a) e d) saranno dovute al momento della trasmissione delle relative fatture mentre quelle di cui alla lettera g) saranno addebitate con la fattura finale.

Art. 6. DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA DI DEPOSITO CAUZIONALE E INTERESSI DI MORA

L'importo del deposito cauzionale è pari al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di due mensilità di consumo storico. Per gli utenti che hanno ricevuto tre solleciti di pagamento nei due anni solari precedenti, il deposito può essere aumentato a tre mensilità.

In caso di mancato pagamento delle fatture entro la data di scadenza, il Gestore applicherà gli interessi di cui all'art. 28 del Regolamento del servizio idrico integrato a partire dal decimo giorno solare dalla data di scadenza.

Autorità Idrica Toscana

Art. 7. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER LE FONTANELLE PUBBLICHE ED IDRANTI COMUNALI

Come previsto dal provvedimento di determinazione dei corrispettivi approvato dall'AIT in base al TICS, alle fontanelle pubbliche ed agli idranti comunali si applica la sola tariffa variabile di acquedotto prevista dalla categoria tariffaria Uso Pubblico .

Art. 8. DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI ALIMENTATI IN TUTTO OD IN PARTE DA FONTE AUTONOMA (POZZO O SORGENTE) NON ASSOGGETTATI ALLA TARIFFA PREVISTA PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Per tutti gli utenti alimentati da fonti autonoma (pozzi, sorgenti) collettati alla rete fognaria prima dell'entrata in vigore del regolamento di fornitura del SII, il contratto si ritiene concluso con la dimostrazione dell'allacciamento alla pubblica fognatura.

Il proprietario di pozzo o sorgente, ricompreso nelle categoria domestica ed allacciato alla pubblica fognatura che si approvvigiona solo da fonte autonoma senza essere collegato al pubblico acquedotto, è tenuto a pagare il corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione sulla base dei quantitativi di acqua immessa in pubblica fognatura rilevati da apposito misuratore di portata installato sullo scarico a propria cura e spese, secondo le specifiche tecniche fornite dal Gestore del S.I.I. il quale provvederà anche alla lettura. In assenza di misuratore di portata l'utente dovrà trasmettere al Gestore una dichiarazione/autocertificazione relativa al numero dei componenti il nucleo familiare e tutte le eventuali e successive variazioni. Se ricorrono le condizioni di cui sopra l'utente, dovrà corrispondere la tariffa per fognatura e depurazione sulla base dei quantitativi di acqua immessa nella pubblica fognatura rilevati dal misuratore di portata, o in assenza la tariffa sarà calcolata sulla base di un consumo presunto correlato al numero di componenti del nucleo familiare (CNF) secondo il seguente schema: per 1 CNF pari a 70 mc/annui, per 2 CNF pari a 100 mc/annui, per 3 CNF pari a 125 mc/annui, per 4 CNF pari a 150 mc/annui, per 5 CNF pari a 175 mc/annui, per 6 CNF ed oltre pari a 200 mc/annui da rapportare in termini di mc/gg in casi di attivazione/voltura/distacco in corso d'anno.

- i.* Nel caso di mancata autocertificazione/dichiarazione di cui al precedente comma, il Gestore applicherà la tariffa standard così come prevista dall'art. 3 comma 4 del Regolamento regionale dei Componenti il nucleo familiare pari a 3. L'utente è altresì informato circa la possibilità di richiedere, dietro presentazione di apposita autocertificazione, la rettifica del

Autorità Idrica Toscana

calcolo nei tempi e nei modi stabiliti dall'art. 31 "variazioni contrattuali" del Regolamento di fornitura del SII.

- ii. La tariffa da corrispondere nel caso di uso domestico non residente sarà determinata rapportando il consumo ad un solo componente il nucleo familiare.
- iii. Nel caso in cui un pozzo o una sorgente alimentino più famiglie collegate alla pubblica fognatura, il proprietario del pozzo/sorgente dovrà dichiarare il numero di famiglie che ne usufruisce e per ciascuna di esse, il numero dei componenti il nucleo familiare.
- iv. Nel caso in cui il pozzo ad uso domestico venga utilizzato al solo scopo irriguo (annaffiamento di orti e giardini), l'utente, previa dichiarazione, sarà esonerato dal pagamento.

Il proprietario di pozzo o sorgente allacciato alla pubblica fognatura non appartenente alla categoria domestica, è tenuto a comunicare al Gestore il volume annuo di reflujo scaricato in pubblica fognatura. Tale dichiarazione dovrà essere inoltrata al Gestore, anche utilizzando la modulistica predisposta dal Gestore entro il 31 di gennaio di ogni anno. Nel caso di omessa dichiarazione, il Gestore calcolerà il corrispettivo per il servizio in base all'articolazione tariffaria approvata dalla competente autorità e/o sulla base del volume dichiarato l'anno precedente o, in assenza di questo, in base al consumo medio della tipologia tariffaria di appartenenza.

L'utente allacciato alla pubblica fognatura che si approvvigiona sia da fonte autonoma che da pubblico acquedotto, dovrà corrispondere la tariffa per fognatura e depurazione sulla base dei quantitativi di acqua immessa nella pubblica fognatura rilevati dal misuratore di portata. In assenza di tale misuratore la tariffa per fognatura e depurazione sarà determinata come segue: se il consumo, evidenziato dal contatore installato per la rilevazione dei consumi derivanti da pubblico acquedotto, sarà maggiore o uguale del consumo calcolato secondo il criterio del numero di CNF di cui prima, il corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione sarà compreso nel corrispettivo fatturato per il servizio idrico integrato e pertanto la fattura da fonte autonoma sarà di importo nullo. Qualora invece tale consumo risultasse inferiore al consumo calcolato considerando del numero di CNF di cui prima, il corrispettivo di fognatura e depurazione corrispondente ai volumi rilevati sarà compreso nel corrispettivo fatturato per il servizio idrico integrato, mentre sarà separatamente fatturata la differenza per arrivare al consumo complessivo calcolato secondo la regola di cui sopra. Nel caso di mancata dichiarazione, il Gestore fatturerà in base al numero dei componenti il nucleo familiare di tipo standard (3CNF)

Autorità Idrica Toscana

Nel caso in cui un pozzo o una sorgente alimentino più famiglie collegate alla pubblica fognatura, il proprietario del pozzo/sorgente dovrà dichiarare il numero di famiglie che ne usufruisce ed il numero di componenti di ciascuna famiglia.

Nel caso in cui il pozzo ad uso domestico o per altri usi venga utilizzato al solo scopo irriguo (annaffiamento di orti e giardini), l'utente, previa dichiarazione, sarà esonerato dal pagamento.

In merito alla procedura decritta ed al fine di procedere ad una corretta fatturazione dei consumi di fognatura e depurazione, il Gestore è obbligato a rilevare il consumo effettivo annuale del servizio acquedotto dell'utenza intestata al medesimo nucleo familiare. Per questo motivo ed in deroga a quanto previsto dagli articoli 36, 37, 38 della del.655/2016 il Gestore fatturerà degli acconti per poi procedere al rispettivo conguaglio.

Art. 9. DISPOSIZIONI BOCHE ANTINCENDIO

Il servizio di somministrazione acqua può essere fornito per idranti di natura privata e bocche antincendio, mediante apposito contratto, distinto da quello relativo all'attività principale. Qualora l'utenza sia dotata di un impianto interno a valle di un misuratore già oggetto di un contratto di somministrazione, il corrispettivo per il servizio antincendio non è dovuto.

A tali utenze si applica la tariffa "Altri Usi".

Nel caso in cui esista l'allacciamento dedicato esclusivamente al sistema antincendio le relative prese di alimentazione non possono essere destinate ad usi diversi da quelli di spegnimento degli incendi.

Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche da incendio e relative condutture interne ed esterne, nonché le spese di piombatura, sono a carico dell'utente.

Uno speciale sigillo viene applicato dal Gestore al rubinetto delle bocche antincendio.

L'utente può servirsi delle prese solo in caso di incendio, dandone comunicazione al Gestore entro le successive 24 ore affinché possa provvedere alla ri-apposizione dei sigilli.

Nel caso di assenza del contatore in cui venga constatata la rottura dei sigilli per causa non dipendente da incendio o non venga dato il tempestivo avviso di cui sopra, è prevista una penale pari al consumo di 300 mc calcolati al valore della tariffa "Altri Usi", nonché il pagamento del maggior danno.

Al fine di verificare eventuali usi impropri, il Gestore si riserva la facoltà di installare un idoneo misuratore di opportuno calibro sull'allacciamento delle bocche antincendio a spese del richiedente.

Al momento del completamento dell'impianto interno da parte dell'utente, il Gestore provvede all'attivazione della presa e all'apposizione del sigillo.

Autorità Idrica Toscana

Da tale momento responsabile dell'impianto resta unicamente l'utente che non potrà chiamare in causa il Gestore per eventi dannosi o comunque derivanti dalla mancata efficienza della presa.

A seguito di richiesta scritta dell'utente e previo pagamento delle spese relative, il Gestore può rimuovere il sigillo per operazioni di verifica, secondo modalità precisate caso per caso, in relazione alle esigenze tecniche dell'impianto.

Il Gestore non assume alcuna responsabilità circa l'efficacia, la pressione e la portata delle bocche antincendio al momento dell'uso, né per interruzione del deflusso o diminuzione del carico dell'acqua fornita.

Art. 10. DISPOSIZIONI TECNICHE SU LIVELLI DI PRESSIONE, SERBATOIO DI STOCCAGGIO, IMPIANTI INTERNI E RIPARAZIONI IN PROPRIETÀ PRIVATA E RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

L'acqua viene erogata dal Gestore al punto di consegna alle normali condizioni d'esercizio della rete, il valore minimo e massimo di pressione è quello stabilito all'art. 8.2.1 del d.p.c.m. 4 marzo 1996. Gli impianti interni dovranno essere dotati immediatamente a valle del misuratore di rubinetto di arresto, che sarà installato a cura e spese dell'utente. Il rubinetto di arresto o la saracinesca prima del misuratore, dovranno essere posati, in genere, in corrispondenza del margine della strada ed immediatamente fuori dalla zona asfaltata o comunque carrozzabile; gli stessi devono essere lasciati liberi e coperti con un chiusino in ghisa che non dovrà mai essere ricoperto con asfalto o terra. Il rubinetto di arresto potrà coincidere, nel caso di contatori ubicati in cassonetto collocato a filo strada, con la saracinesca installata a valle del misuratore stesso. Nel caso il rubinetto di arresto non fosse collocato come previsto precedentemente, il confine di competenza della manutenzione competente al Gestore coinciderà con il filo strada comunale, anche se dotati di misuratore posto in proprietà privata.

L'impianto privato deve essere realizzato in modo da assicurare la separazione con il pubblico acquedotto evitando qualsiasi possibilità di contaminazione e ritorno dall'impianto privato verso il pubblico acquedotto.

Nel caso di utenze in cui il contatore sia ubicato in proprietà privata, l'utente è tenuto a provvedere alla riparazione di eventuali perdite che si verifichino tra il limite della proprietà privata ed il punto di consegna. Nel caso in cui l'utente non proceda alla riparazione del guasto che insiste in proprietà privata il gestore potrà procedere, previa adeguata informativa da inviare all'utente almeno 15 giorni prima con raccomandata AR o via pec, alla realizzazione di un pozzetto di disconnessione sul

Autorità Idrica Toscana

tratto della condotta di derivazione esistenze procedendo alla sospensione del servizio fin tanto che non sarà effettuata la riparazione dell'impianto interno.

Le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio devono provvedere, a propria cura e spese, all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Il Gestore – fermi restando gli obblighi derivanti dalla Carta del servizio - si riserva di procedere al cambio di pressione nel punto di consegna ogni qualvolta ne ravvisi la necessità per mantenere l'efficienza del servizio e, in tal caso, ne darà tempestivo avviso agli utenti, affinché gli stessi possano disporre del tempo necessario all'adeguamento, a loro completa cura e spese, degli impianti interni al nuovo regime di pressione. Il Gestore è esonerato da responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione dovute a cause di forza maggiore. Il Gestore, fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti dalla carta del servizio, non risponde dei danni agli impianti interni dell'utente derivanti da, modificazioni delle pressioni nella rete idrica di distribuzione, dalla sospensione e dal ripristino dell'erogazione dell'acqua, che si siano rese necessarie da esigenze di servizio tranne i casi di accertata responsabilità.

Il Gestore assicura i livelli minimi previsti dalla vigente normativa, sia in termini di portata che di pressione, in tutti i sistemi che al momento dell'affidamento del servizio si trovavano già in tali condizioni e in quei sistemi per i quali sono state stanziare nel Piano degli investimenti e degli interventi, risorse per l'esecuzione di lavori volti a garantire tali standard.

Art. 11. LOTTIZZAZIONI ED ESTENSIONE DELLE RETI DI FOGNATURA E IDRICHE

La presa in carico da parte del gestore di opere di urbanizzazione viene effettuata in linea con le prescrizioni contenute nel Disciplinare tecnico e presuppone la presentazione preventiva di un progetto sul quale il gestore dovrà esprimere il proprio parere entro il termine di 30 gg. o 60 gg. a seconda della complessità delle opere e del progetto. Le opere dovranno essere realizzate a cura e spese del richiedente in conformità alle prescrizioni indicate dal Gestore.

Il Gestore, prima di prendere in carico le opere di urbanizzazione, dovrà effettuare il collaudo.

Per tutto ciò che riguarda le modalità previste per la presentazione del progetto, le specifiche tecniche per la realizzazione delle opere, la procedura di collaudo e la presa in carico delle stesse, si rimanda a quanto specificato nella "Procedura sulle lottizzazioni".

Autorità Idrica Toscana

Nel caso di una nuova lottizzazione nella quale siano previsti insediamenti dove sono presenti utenze domestiche e/o commerciali e/o industriali, i cui reflui scaricano in un tratto di fognatura privata unica condominiale prima dell'immissione in pubblica fognatura e per i quali risulti tecnicamente impossibile praticare una separazione degli scarichi, l'autorizzazione allo scarico verrà rilasciata secondo quanto previsto dall'art. 124 comma 2 del T.U.

Art. 12. CONTRATTI DI FORNITURA CONDOMINIALE E SEPARAZIONE DEI CONSUMI

Per le utenze condominiali con fornitura del servizio già attiva, la singularizzazione e il posizionamento degli apparecchi di misura, all'interno delle aree condominiali, avverrà sulla base della seguente procedura:

Il Gestore, previa richiesta da parte dell'Amministratore del Condominio, o delegato del condominio, effettuerà un sopralluogo per verificare la sussistenza dei presupposti tecnici per il posizionamento degli apparecchi di misura all'interno delle aree condominiali.

I contatori dovranno essere posizionati dal Condominio su aree condominiali facilmente accessibili – vano scala – e su nicchie che permettano una corretta installazione degli apparecchi di misura, rendendo sicura e possibile la lettura da parte degli operatori del Gestore.

Il Gestore, nel caso riscontri la fattibilità tecnica per il posizionamento degli apparecchi di misura all'interno delle aree condominiali, indica quali sono gli adeguamenti da eseguire sugli impianti privati condominiali a loro spese, comunicandoli con apposita corrispondenza e successivamente effettua un sopralluogo di verifica sugli stessi.

Nel caso in cui il Gestore non riscontri la fattibilità tecnica per il posizionamento degli apparecchi di misura di cui sopra, deve darne comunicazione al richiedente.

L'Amministratore del Condominio, o delegato del condominio, deve procedere a far approvare dalla propria Assemblea la convenzione e, dopo averla sottoscritta, dovrà raccogliere i singoli contratti di somministrazione dai condomini con tutta la documentazione necessaria. Il contratto di somministrazione che verrà sottoscritto dai condomini, dovrà contenere una specifica clausola con cui ognuno dichiara di essere a conoscenza, approvandole espressamente, di tutte le condizioni previste dalla Convenzione sottoscritta dal proprio Amministratore, o delegato del condominio, e dal Gestore.

Art. 13. VERIFICHE DEL MISURATORE

Nei casi di verifiche effettuate dal gestore nel luogo di fornitura la prova si considera regolare qualora rientri nei limiti di tolleranza previsti nel certificato di omologazione dell'apparecchio, +/- 5%. Quando la prova rientra nei limiti di tolleranza la spesa sarà a carico dell'utente.

Art. 14. PRESCRIZIONI TECNICHE IN TEMA DI SCARICHI DA ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Nuove Acque, al fine di garantire la funzionalità dei sistemi riceventi e di consentire lo scarico in pubblica fognatura e/o in funzione di vincoli normativi od autorizzativi, valutate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico, può prescrivere, oltre a quanto riportato all'art.5 paragrafo 5.4 del Regolamento di accettabilità in pubblica fognatura degli scarichi industriali, limitazioni quantitative, sia in termini di portata che in termini di carico in A.E. oppure prescrivere vasche di laminazione per consentire il rilascio graduale dell'acque reflua.

Nel caso in cui l'immissione in pubblica fognatura di uno scarico industriale o industriale assimilabile al domestico non avvenga in modo diretto, ma che l'immissione di più scarichi avvenga tramite un tratto di fognatura privata unica condominiale, è richiesta la costituzione obbligatoria di un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, secondo quanto previsto all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.. In tal caso l'autorizzazione allo scarico è rilasciata in capo al consorzio, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati.

Nuove Acque, in funzione delle mutate caratteristiche o condizioni normative del sistema ricevente lo scarico, può revocare la concessione di deroghe precedentemente concesse, consentendo al titolare dello scarico un tempo congruo per l'eventuale adeguamento del sistema di trattamento o di eventuali opere necessarie a garantire il rispetto di limiti più restrittivi di quelli inizialmente concessi.

Nel caso di cessazione dello scarico o dell'attività produttiva che genera lo scarico, il titolare dello scarico ha l'obbligo di comunicarlo a Nuove Acque ed agli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione per la revoca della stessa.

Nella pubblica fognatura è vietata l'immissione di rifiuti, di sostanze che possono arrecare danni a persone o cose o di quant'altro che non sia riconducibile a scarico domestico, scarico assimilato al domestico e scarico industriale autorizzato.

Autorità Idrica Toscana

In riferimento alla richiesta di nuovi allacciamenti in pubblica fognatura o di allacciamenti preesistenti, all'entrata in vigore del Regolamento di fornitura del SII, salvo quanto già previsto all'art. 24, il Gestore può, con riferimento agli scarichi di acque reflue domestiche/assimilabili/industriali ed indipendentemente dal regime autorizzatorio a cui gli stessi sono assoggettati, dare limitazioni, prescrizioni o finanche diniego, in considerazione della tipologia, delle caratteristiche quali-quantitative e della potenzialità in termini di abitanti equivalenti, tenuto conto degli eventuali impatti che gli stessi possono generare rispetto alla capacità fognaria e depurativa.

Art. 15. DISCIPLINA DI DETTAGLIO DEGLI SCARICHI ASSIMILABILI AL DOMESTICO

Per gli scarichi di acque reflue provenienti dalle seguenti attività produttive: n° 1, da 5 a 13, 20, 21, 24, 26, 27bis, 27ter, 28 della Tabella 1, Allegato 2 del DPGRT 46/R/2008 e s.m.i, e comunque per tutte quelle attività per cui lo scarico delle acque reflue è assimilabile al domestico solo a determinate condizioni; di cui l'art. 101 comma 7 lettere c), d), del D.Lgs 152/2006 s.m.i il titolare dell'attività deve presentare istanza di assimilazione al domestico direttamente a Nuove Acque SpA. L'obbligo si estende anche alle attività produttive che, pur utilizzando acqua nel ciclo produttivo o producendo acque reflue dal ciclo produttivo, rientrano nella categoria 1 della tabella 1 allegato 2 del DPGRT 46/R/2008 s.m.i. (attività che generano esclusivamente scarichi di tipo civile) in virtù del fatto che le acque reflue provenienti dal processo produttivo sono smaltite attraverso sistemi alternativi allo scarico in fognatura quali ad esempio evaporazione, riutilizzo, o invio a smaltimento come rifiuto liquido.

Nel caso di attività di cui all'art. 101, comma 7, lettera c) del D.Lgs 152/2006 s.m.i. si applica comunque il limite soglia di 100 A.E.. Nuove Acque può decidere di innalzare tale soglia a 200 A.E., nel caso in cui lo scarico confluisca in rete fognaria servita da impianto di depurazione finale superiore a 15000 A.E.

Art. 16. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ASSIMILAZIONE AL DOMESTICO E EVENTUALI PRESCRIZIONI

L'istanza di assimilazione al domestico deve essere presentata tramite l'apposita modulistica disponibile nel sito www.nuoveacque.it.

Nuove Acque, nel caso in cui risulti che lo scarico è effettivamente assimilato al domestico, potrà richiedere l'assolvimento di eventuali prescrizioni.

Autorità Idrica Toscana

Qualora dalla documentazione risulti che lo scarico non sia assimilabile al domestico, il titolare dello scarico dovrà presentare idonea domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.

Per le attività di cui ai punti 1, 2-4, 14-19, 22, 23, 25, 27 della Tabella 1, Allegato 2 del DPGRT 46/R/2008 e smi è sufficiente che il titolare dello scarico, in fase di stipula del contratto, dichiari l'attività svolta.

L'istanza di assimilazione al domestico deve essere presentata tramite l'apposita modulistica disponibile nel sito www.nuoveacque.it.

Per gli scarichi di acque reflue provenienti dalle attività di cui ai punti 1, 2-4, 14-19, 22, 23, 25, 27 della Tabella 1, Allegato 2 del DPGRT 46/R/2008 e smi e di cui all'art. 101, comma 7, lettera a), b), c), d), f) e di cui all'art.101 comma 7 lettera bis), del D.Lgs 152/2006 s.m.i., il titolare dell'attività deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la sussistenza delle condizioni previste dalla legge.

Per le attività di cui all'art.101 all'art. 101, comma 7, lettera a), b), c), d), f) e di cui all'art.101 comma 7 lettera bis), del D.Lgs 152/2006 s.m.i., il titolare dell'attività, oltre alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dovrà presentare idonea relazione (il cui formato è disponibile sul sito www.nuoveacque.it) che fornisca elementi conoscitivi esaustivi in merito alle attività che generano le acque reflue, agli eventuali sistemi di trattamento, alle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reflue a monte ed a valle dell'eventuale sistema di trattamento, alla localizzazione del punto di allaccio alla pubblica fognatura.

Nuove Acque, in funzione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico potrà prescrivere sistemi di trattamento, l'applicazione di limiti di concentrazione massimi consentiti per lo scarico, nonché altre eventuali disposizioni utili a garantire l'efficienza dei sistemi recettori lo scarico.

Qualora dalla documentazione risulti che lo scarico non sia assimilabile al domestico, ai fini dell'ammissibilità dello scarico in pubblica fognatura, il titolare dello scarico dovrà presentare idonea domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura agli Enti competenti.

Art. 17. SVERSAMENTI ACCIDENTALI-MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AL GESTORE

I titolari degli scarichi o i responsabili di sversamenti accidentali non conformi alla normativa o alle prescrizioni impartite dalle competenti autorità e dal gestore, di qualsiasi sostanza che possa

Autorità Idrica Toscana

pervenire in pubblica fognatura, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Gestore al fine di assumere i provvedimenti, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente occorso.

In caso di possibili riflessi ambientali e/o igienico sanitari il Gestore dovrà dare comunicazione all'A.R.P.A.T. e alla competente Autorità per territorio (U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.L. competente per territorio, Comune).

Tutte le spese sopportate dal Gestore, al fine di contenere e ridurre gli effetti dannosi dello sversamento accidentale sono a carico del responsabile dello sversamento.

Art. 18. LIMITI E PRESCRIZIONI AL TRATTAMENTO DEI REFLUI CONFERITI AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE.

Previa autorizzazione da parte dell'Autorità competente, d'intesa con l'A.I.T., il Gestore può effettuare nei propri impianti di depurazione il trattamento di reflui derivanti dagli impianti pubblici di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di rifiuti liquidi trasportati su gomma derivanti da scarichi di acque reflue domestiche (per es. derivanti dallo spurgo di cisterne, pozzi neri, fosse settiche e biologiche e simili), rifiuti liquidi trasportati su gomma derivanti da scarichi di acque reflue industriali e quelli derivanti dalla pulizia della rete fognaria, mediante sottoscrizione con il soggetto conferente di apposito contratto, in cui devono essere specificati la tipologia, le quantità presunte, nonché le caratteristiche qualitative del liquame conferito e le tariffe per l'effettuazione del loro smaltimento determinate dall'A.I.T..

Il Gestore ha il diritto di imporre in ogni momento i limiti qualitativi e quantitativi che riterrà opportuni per garantire la funzionalità degli impianti di depurazione e l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia ambientale ed igienica sanitaria, compresi i provvedimenti di sospensione parziale o totale del conferimento a seguito di guasti, lavori, problematiche funzionali dei depuratori, senza che la controparte possa pretendere alcunché per tali interruzioni.